

Contratti di rete standardizzati

Iscrizione al registro imprese tramite modello tipizzato

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Dal 9 settembre, l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese avverrà tramite un modello standard online. Il modello può essere compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it», previa sottoscrizione con firma digitale. In alternativa, all'invio telematico, il modello tipizzato può essere presentato su supporto informatico. Tramite le due procedure telematiche vanno allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese i documenti informatici o le copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche predisposte da Infocamer e approvate con decreto del ministero dello sviluppo economico. Tutto questo lo prevede il decreto del 10 aprile 2014, n. 122, recante «regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese» (pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale del 25 agosto 2014, n. 196), attuativo dell'art. 3, comma 4-ter, del dl n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009. La legge 134/2012, di conversione del decreto legge n. 83/2012, ha modificato il comma 4-ter dell'art. 3 del dl n. 5/2009, prevedendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto

Modalità di iscrizione	
Termine	Nessuno
Legittimati	Notaio, amministratore, titolare, professionista o procuratore speciale
Modello	Per le società: - mod. S2 riquadro 31 /reti di imprese Per le imprese individuali: - mod. I2 - riquadro 32/reti di imprese
Diritti di segreteria	<ul style="list-style-type: none">• € 90 per iscrizione del contratto da parte dell'impresa di «riferimento» (indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa stessa);• € 18 per iscrizione del contratto da parte di ciascuna delle imprese «aderenti» (indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa)
Bollo	Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente

per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del ministero della giustizia, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e con il ministero dello sviluppo economico.

Come compilare il modello. Il modello deve essere compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa

disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it». La procedura informatica rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello. In alternativa all'invio telematico è possibile presentare il modello e i relativi allegati su supporto informatico, in conformità alle medesime specifiche tecniche sopra riportate.

Quattro le sezioni del contratto di rete da compilare: contratto di rete, organo comune, fondo patrimoniale, allegati e invio. La compilazione del modello avviene in maniera sequenziale, passando dalla sezione prima alla quarta, solo dopo aver compilato i campi obbligatori.

Legislazione e forma

contratto. Il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con l'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte delle modifiche alla disciplina previgente. In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di attribuire la soggettività giuridica al contratto di rete, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi.

Per la forma del contratto è possibile scegliere tra la redazione per atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle

società di capitali), circostanza che richiede l'intervento di un notaio che redige l'atto, la scrittura privata autenticata, circostanza che richiede sempre la presenza di un notaio, ma in questo caso solo per l'autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti e l'atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 25 dlgs 82/2005 (codice amministrazione digitale).

Conversione ufficio. Adeguamento d'ufficio da parte delle Cciao delle informazioni relative ai contratti in rete registrati secondo la vecchia modulistica (modello S2 riquadro 20 e modello I2 riquadro 31). Il presupposto in base al quale le Cciao devono provvedere alla conversione d'ufficio dei dati è l'individuazione delle informazioni puntuali previste dalla nuova modulistica (modello S2 riquadro 31 e modello I2 riquadro 32). Le camere di commercio infatti segnalano, che dopo più di un anno, sono ancora presenti nel registro delle imprese alcune centinaia di contratti registrati con la modulistica precedente. È opportuno che le Cciao provvedano all'adeguamento automatico d'ufficio delle informazioni iscritte con le precedenti modalità. Questo è il principio operativo espresso dallo sviluppo economico con la circolare Mise dell'1/07/2014 n. 3671/E.